FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 03 del mese di luglio dell'anno 2025 alle ore 12:00 nell'ufficio della Dirigenza

VISTA l'ipotesi di accordo integrativo di Istituto per l'a.s. 2024/25 sottoscritta in data 20 maggio 2025;

CONSIDERATO che, l'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2024/25 sottoscritta è stata inviata nei tempi previsti ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità finanziaria;

CONSTATO il parere favorevole dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria della Ipotesi di contratto integrativo di Istituto, acquisita agli atti con prot. 7631 del 30/06/2025

VIENE SOTTOSCRITTO

il Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Portomaggiore "F. Bernagozzi"

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Enrico Bertoli .....

PARTE SINDACALE

RSU Silvia Veronesi .....

RSU Patrizia Pichierri .....

RSU Carla Renzi .....

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL: .....

CISL/SCUOLA: .....

UIL/SCUOLA: .....

SNALS/CONFSAL: .....

GILDA/UNAMS: .....

ANIEF: .....

Il giorno 03 luglio 2025, presso l'Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo di Portomaggiore in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, di cui all'articolo 6 del CCNL viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Portomaggiore, per l'a.s. 2024/2025

L' accordo viene sottoscritto tra:
- la Delegazione di parte pubblica per la negoziazione integrativa di Istituzione scolastica;
- i Rappresentanti Sindacali Unitari, costituiti ai sensi dell'art. 9 DEL C.C.N.L. del 26.5.99.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

Titolo I : Disposizioni Generali
Titolo II : Relazioni e Diritti Sindacali
Titolo III: Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro – Criteri Generali per l'utilizzazione del personale per l'assegnazione delle prestazioni aggiuntive
Titolo IV: Attuazione della normativa sulla Sicurezza nel luogo di lavoro
Titolo V: Criteri Generali per l'impiego delle risorse e utilizzazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica
Titolo VI: Norme Transitorie E Finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC "F. Bernagozzi "di Portomaggiore (FE) con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti dall'anno scolastico 2022/2023 e ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziate con cadenza annuale.
   a. A partire dal 19 gennaio 2024 si applicano le disposizioni del CCNL – Comparto istruzione e ricerca – periodo 2019-2021 Sezione scuola stipulato in data 18-01-2024.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi in anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quanto non siano sostituite dal successivo contratto.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 – Obiettivi, strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
   - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività;
   - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
   - si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;
   - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
   a. partecipazione;
   b. contrattazione collettiva integrativa.

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in:
    a. informazione;
    b. confronto;
    c. organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente contratto integrativo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti contratti integrativi che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalità, nonché clausole di raffreddamento.
6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste.

Art. 2 bis – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 3 – Partecipazione

1. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflesso sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
2. La partecipazione si articola in:
    a) Informazione;
    b) Confronto.
3. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste.

Art. 2 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
    - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
    - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
    - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
    - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
    - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 5 – Confronto (NUOVO)

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
   a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. *b1*);
   b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. *b2*);
   c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. *b3*);
   d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. *b4*);
   e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. *B5*);
   f) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. *b6*).

Art. 6 – Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa è disciplinata dall'art. 8 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente, ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti ed è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Sono oggetto di contrattazione integrativa, come stabilità dall'art 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021:

a) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente,
d) educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
e) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
f) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
g) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
h) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
i) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
j) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
k) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
l) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

Art. 7 - Interpretazione autentica

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

Le clausole del contratto sottoscritto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti.
La procedura di interpretazione autentica si avvia entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
    - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
    - dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
    - dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge all'interno dell'Istituto o nell'ambito del Comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
6. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al dirigente scolastico. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
7. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
8. Il dirigente scolastico:
    a. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
    b. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Si concorda la quota di un collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza all'ingresso coincidente con l'orario delle lezioni di ogni plesso. Nel caso l'assemblea, indetta dalla RSU, si svolga fuori

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

dall'orario di servizio, le ore verranno computate nel monte ore annuale ed entreranno, per i partecipanti, nella banca ore del personale ATA.

9. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
10. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 7 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte Comune, Titolo III del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

Art. 9 – Proclamazione di sciopero e modalità di comportamento

1. In seguito all'Intesa Aran – Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:
   - ***Si veda il PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020, che fa parte integrate del presente contratto Integrativo di Istituto Prot. 1687 del 5 febbraio 2021***

Art. 10 - Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari di norma a otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del del CCRI del 09/12/2008 concernente le Relazioni Sindacali i permessi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del CCNQ 07/08/1998 sono cumulabili.

Art. 11 – Agibilità sindacale

1. Le RSU hanno a disposizione esclusiva una bacheca sindacale.
2. Le RSU hanno diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro svolto e quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, sempre comunque di carattere sindacale ed in conformità alla legge sulla stampa e sulla privacy e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle RSU. Il Dirigente Scolastico può richiedere alla RSU la defissione del materiale esposto se non corrispondente ai criteri suindicati.
3. Alle RSU è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
4. La comunicazione interna può avvenire sul sito Web della scuola, brevemente per via orale o mediante posta elettronica, scritti e stampati, sia consegnati dalle RSU ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad esempio in sala docenti ed in segreteria.
5. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e della posta elettronica; si concorda in particolare l'utilizzo di apposito locale, di un mobile per riporre il

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

proprio materiale, l'uso della fotocopiatrice, del computer, con indirizzo di posta elettronica riservato alle RSU, del telefono della scuola.

Art. 12 – Diritto di accesso agli atti

1. Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.

TITOLO III

DIRITTI E OBBLIGHI DIRETTAMENTE PERTINENTI AL RAPPORTO DI LAVORO - CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

PERSONALE DOCENTE

Art. 13 - Orario di lavoro

1. L'art. 43 del CCNL del 18/01/2024 comma 5 precisa che l'orario obbligatorio di servizio per docenti è costituito nella scuola Secondaria di 1° grado di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di 5 giorni la settimana, nella scuola Primaria di 22 ore di insegnamento più 2 ore di programmazione settimanali, nella scuola dell'Infanzia di 25 ore di insegnamento settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, oltre alle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 44 dello stesso CCNL. I docenti di Scuola Secondaria di 1° grado possono accettare ore eccedenti fino a 6. I Docenti in servizio possono altresì accettare ore di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino ad una massimo di 6 ore settimanali, su individuazione da parte del Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano della Attività, previste all'art. 44 del CCNL 2019-2021.
2. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quelle funzionali all'insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall'attuale normativa in caso di riduzione del tempo scuola, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche. I recuperi vanno effettuati, come attività didattica, in base alle scelte esplicitamente dichiarate in forma scritta dai docenti, entro e non oltre il 31 maggio oppure il 15 giugno per la sola scuola dell'infanzia.
3. Il dirigente scolastico, assicurando prioritariamente la qualità del servizio, definisce una articolazione degli orari orientata ai principi della equità e della rotazione per ciò che concerne la mattina, il pomeriggio ed i rientri pomeridiani.
4. I docenti con orario di servizio inferiore all'orario cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all'insegnamento approvate nel Piano delle Attività in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze.
5. Nel rispetto del Piano delle Attività, si dovrà assicurare che il numero massimo di ore di insegnamento a carico di un singolo docente nell'arco della giornata sia di 6 ore, salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore (disponibilità di laboratori, locali e palestre, orario su più scuole, ecc.). In ogni modo si dovrà assicurare che le attività di insegnamento e le attività funzionali, obbligatorie e aggiuntive, non superino le nove ore quotidiane, ad eccezione degli scrutini intermedi e finali o di non prevedibili prolungamenti delle riunioni collegiali.
6. La diversa collocazione dell'orario delle lezioni, dovuta a vari motivi, dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 24 ore.
7. L'orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornaliero di ciascun docente e l'assistenza all'uscita degli alunni medesimi (art 44 c. 7 CCNL 2019-2021).

Art. 14 - Permessi brevi

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

1. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto previsto dall'art. 16 del CCNL del 29/11/2007 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. A tale disposizione tuttavia il Dirigente Scolastico potrà derogare per specifiche problematiche legate alla salute e al controllo medico sanitario. I Docenti sono tenuti al recupero delle ore di servizio non prestato, derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
2. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi ma con l'obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50% delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all' insegnamento).

Art. 15 - Scambio d'ore di lezione

1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile effettuare cambiamenti temporanei d'orario/turno tra colleghi della stessa classe/sezione e/o disciplina, per motivazioni didattiche, solo per frazioni orarie della giornata (non per la giornata intera) e senza variazione del monte ore disciplinare.

Art. 16 - Giorni di ferie durante l'anno scolastico

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dal comma 9 art. 13 del CCNL 29/11/2007 presenta richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del periodo richiesto. La sostituzione del personale che intende fruire dei giorni di ferie previsti al comma precedente sarà possibile mediante accordi con Docenti disponibili, e non in servizio, contattati dall'interessato, non dovrà costituire onere per l'Istituto e dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL.
2. Le ferie, già concesse, possono essere revocate in forma scritta dal Dirigente Scolastico per sopraggiunti motivi di servizio eccezionali e imprevedibili al momento della concessione.
3. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 17 – Organico dell'autonomia

1 . Tutti i docenti appartengono all'organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF tramite attività individuale e collegiale di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico ed organizzativo. Annualmente il dirigente provvederà al piano di utilizzo del personale, garantendo in primis le attività didattiche in base al tempo scuola scelto dalle famiglie.

Art 18 – Attività funzionali all'insegnamento

1. Per quanto non specificatamente espresso, vale quanto previsto nel CCNL del 18.01.2024 in particolare per quanto riguarda le 40 + 40 ore funzionali all'insegnamento e alle attività di formazione che rimangono un diritto e non un obbligo.

Art 18 bis – Valorizzazione personale docente

Personale docente

1. Il personale docente al quale assegnare i compensi per la valorizzazione è individuato dal dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri:

A) CURA DEGLI ALLIEVI E DEI PROCESSI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO, SVOLGENDO ATTIVITÀ ED ESPERIENZE DIDATTICHE INNOVATIVE, INSERITE NEL PTOF, CHE HANNO COME RISULTATO L'INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO E IL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI ALUNNI

a. Potenziamento delle competenze degli alunni attraverso didattiche innovative:

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

i. Conseguimento di riconoscimenti tramite la partecipazione a concorsi, gare e/o manifestazioni di rilevanza culturale/scientifica.
ii. Progettazione e attuazione viaggi di istruzione e scambi con l'estero.
iii. Realizzazione di attività di recupero/consolidamento/potenziamento curricolare ed extracurriculare tramite didattiche e modalità innovative.
iv. Realizzazione di progetti per l'inclusione e per il contrasto alla dispersione/abbandono scolastico.
v. Realizzazione di progetti per l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole.

B) CURA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, ASSUMENDO INCARICHI E RESPONSABILITÀ FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

a. Espletamento dei compiti di Collaboratori del DS, di Funzione strumentale e di altre figure di sistema:
   i. organizzazione e coordinamento di attività anche in periodo di sospensione delle lezioni;
   ii. predisposizione di materiali durante periodi di sospensione delle lezioni.
b. Coordinamento di gruppi di lavoro e/o di progetti:
   i. consigli classe;
   ii. progetti in rete;
   iii. didattica digitale (es. animatore digitale e team per l'innovazione PNSD);
   iv. comitati tecnici/dipartimenti.
c. Nucleo Interno di Valutazione: elaborazione, revisione e aggiornamento continuo RAV e PDM.
d. GLI: elaborazione e aggiornamento Piano Annuale per l'Inclusione.
e. Relazioni scuola-famiglia: progettazione e gestione di forme innovative di coinvolgimento della componente genitori nella vita dell'istituzione scolastica.
f. Relazioni scuola-studenti: progettazione e gestione di forme innovative di coinvolgimento della componente studenti nella vita dell'istituzione scolastica.
g. Relazioni scuola-territorio:
h. relazioni con enti pubblici, aziende private, fondazioni, terzo settore.

C) CURA DELLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ DI DOCENTE IN FAVORE DELLA COMUNITÀ PROFESSIONALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, ASSUMENDO IMPEGNI E RESPONSABILITÀ NELLA PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, REALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AI DOCENTI

a. Realizzazione e documentazione di progetti didattici per il miglioramento dell'istituzione scolastica.
b. Collaborazione ad attività di di ricerca didattica e di ricerca-azione, presso l'Istituto e/o come rappresentante dell'Istituto in reti di scuole.
c. Attività di diffusione, documentazione, archiviazione di "buone prassi".
d. Pubblicazioni in ambito didattico/educativo con relativa disseminazione in favore del Collegio dei Docenti.
e. Coordinamento tutor docenti neo assunti e attività di tutoring fra docenti.
f. Formazione docenti: ruolo di relatore svolto sia all'interno che all'esterno della scuola (disseminazione delle conoscenze e competenze acquisite tramite corsi di formazione/aggiornamento in favore del Collegio dei Docenti e di altre Istituzioni scolastiche).

2. Il compenso per il singolo docente individuato dal dirigente scolastico come destinatario delle valorizzazione non deve essere inferiore a 200,00 euro e superiore a 800,00 euro.

Art. 18 ter – valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate ex nota MIM n. 36704 del 30/09/2024

1. Le somme stanziate al fine di incentivare la permanenza del personale docente nell'istituzione scolastica sono distribuite sulla base dei seguenti criteri:

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

- residenza del personale oltre il limite di 20 Km da Portomaggiore (la distanza è calcolata utilizzando l'applicativo Google Maps ponendo come estremi del calcolo della distanza, piazza XX settembre, 17 sede dell'IC "F. Bernagozzi" e la residenza del docente);
- mancata presentazione di domanda di mobilità, assegnazione provvisoria e utilizzazione negli anni dal 2021-22 al 2023-24;
- effettivo servizio prestato tenuto conto delle assenze dovute a congedi, con esclusione del congedo di maternità, per il quale congedo si procederà al riproporzionamento del compenso.

2. L'importo massimo dell'incentivo stanziato per ogni singolo docente ammonta a euro 850,00.
3. In caso di assenze pari o superiori a cinque mesi nel triennio di riferimento l'incentivo non verrà assegnato.
4. Le somme non distribuite confluiranno nel FIS parte docente dell'anno scolastico 2025-2026.

Personale ATA

1. Il personale Ata al quale assegnare i compensi per la valorizzazione è individuato dal dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri:

    - si rimanda all'art. 47 del presente contratto.

2. Il compenso per il singolo lavoratore individuato dal dirigente scolastico come destinatario delle valorizzazione non deve essere inferiore a 150,00 euro e superiore a 300,00 euro.

Art. 19 – Orario di lavoro

1. All'interno del piano delle attività viene formulato l'orario di lavoro del personale ATA nel rispetto degli artt. 63, 64, 65 e 66 del CCNL del 18/04/2024 e 51 del CCNL del 29-11-2007. La gestione dello stesso è affidata al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
2. L'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, può assumere le forme previste dal CCNL.
3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio. In particolare si fissano i seguenti criteri per la fruizione della flessibilità oraria:
    - assegnazione ai plessi in cui siano presenti almeno 2 unità di personale nello stesso turno,
    - la fascia temporale di flessibilità è fissata in 30 minuti sia in entrata che in uscita.
4. L'organizzazione dell'orario di lavoro verrà portata a conoscenza dell'Assemblea del personale ATA insieme con i contenuti del PTOF e la proposta dei carichi di lavoro conseguenti, nell'ambito dei rispettivi profili professionali.
5. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modificazioni se non in presenza di reali esigenze di servizio dell'Istituzione Scolastica con conseguente disposizione del Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA.
6. Per le attività programmate conosciute (quali C.D, C.I., Consigli di Classe, riunioni, attività di formazione, ecc...) i turni di lavoro saranno organizzati in modo da garantire l'apertura della scuola fino al termine dell'attività giornaliera.

Art. 20 - Permessi orari retribuiti

1. La concessione dei permessi brevi, nella misura dell'orario di servizio settimanale (max. 36 ore annue), avverrà previa autorizzazione del DSGA o del DS, informato il collega di lavoro di reparto e presentata apposita richiesta nei 3 giorni precedenti o per comprovata urgenza con 24 h. di preavviso.
2. I permessi brevi non sono cumulabili con i permessi orari per motivi personali o familiari di cui all'art. 67 del CCNL 2019-2021.
3. I permessi orari retribuiti di cui all'art. 67 del CCNL 2019-2021 se fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa, incidono convenzionalmente per 6 ore sul monte ore complessivo di 18. Nel caso di orario individuale superiore a 6 ore giornaliere, l'eccedenza non lavorata sarà computata a debito nella banca ore del dipendente.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

Art. 21 - Giorni di ferie durante l'attività didattica e Piano delle Ferie

1. Il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività didattica solo su parere positivo del DSGA, valutate le esigenze di servizio, e solo in base alla disponibilità di personale a supplire il collega assente con carichi aggiuntivi di lavoro che non comportino oneri per l'Istituto scolastico (straordinario o fondo di Istituto). La richiesta dovrà comunque assumere carattere di straordinarietà e limitata nei giorni.
2. Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica per iscritto i motivi dell'eventuale diniego.
3. Le ferie (art. 13 del CCNL 29.11.2007) sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, pertanto tutte le ferie devono essere richieste e usufruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro la fine dell'a.s. di riferimento (entro il 31 agosto). Le festività soppresse (art. 14 del CCNL 29.11.2007) devono improrogabilmente essere usufruite entro la fine dell'a. S. di riferimento (entro il 31 agosto). Il personale ATA può frazionare le ferie, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, anche in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto.
   Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie del dipendente, per il personale ATA a tempo indeterminato, che si rende disponibile a rientrare in servizio l'ultima settimana di agosto o comunque quando si ravvisino eventuali imprescindibili necessità sarà possibile accantonare per l'a.s. successivo non più di 5 giorni di ferie (36 ore).
7. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si procederà alla redazione di un Piano Annuale delle ferie, suddiviso in tre tranche:
   a) entro il 30 novembre: richieste per il periodo natalizio;
   b) entro il 28 febbraio: richieste per il periodo pasquale;
   c) entro il 30 aprile: richieste per il periodo estivo.
   A tal fine il DSGA comunicherà preventivamente a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; successivamente il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste.
   Sono fatte salve situazioni in cui esigenze di servizio di tipo improrogabile e di natura imprevedibile si manifestino in periodo successivo alla data di tale comunicazione: di esse verrà comunque data informazione al personale nel modo più tempestivo possibile.
   In caso di più richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie (fatti salvi i benefici di legge) si terrà conto del criterio della TURNAZIONE, applicato, nei riguardi dei collaboratori scolastici, sia al personale con contratto a Tempo Indeterminato, sia al personale con contratto a Tempo Determinato.
   Ove non sia possibile la turnazione, laddove occorra salvaguardare l'apertura delle scuole PER ESIGENZE DI SERVIZIO, si prevede inoltre la possibilità di utilizzare personale di altro plesso. Per il personale di Segreteria, per salvaguardare l'apertura continuativa dei due Uffici (Amministrativa e Didattica) con ALMENO la presenza di una unità per ciascun Ufficio.
4. In caso di ferie non godute per esigenze personali dei dipendenti, le stesse, nella misura massima di 5 giorni (36 ore), dovranno essere fruite durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque entro e non oltre il termine del 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
5. Il personale a TD deve fruire delle ferie, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine del proprio contratto di lavoro. Solo nel caso di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, saranno monetizzabile all'atto di cessazione del rapporto di lavoro.
6. I permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili, i dipendenti di norma predispongono una programmazione mensile dei giorni in cui intendono assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese, tranne casi di necessità o urgenza.
7. Sono previsti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di servizio.

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

Art. 22 – Chiusure prefestive

D) Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è disposta dal Consiglio d'Istituto, su parere del Dirigente Scolastico e del DSGA, sentito il personale (parere positivo espresso con la maggioranza del 50% più uno del personale ATA in servizio).

E) I prefestivi, su richiesta del personale interessato, possono essere fruiti in conto ferie o in conto recupero.

F) Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:

G)
- giornate di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro eccedenti non retribuite (banca ore)
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

H) Spetta al DSGA organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

Art. 23 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore

1. In considerazione del fatto che il personale A.T.A. – collaboratore scolastico è adibito a regimi di orari articolati su più turni e coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e comprendenti istituzioni scolastiche con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana, viene stabilito che è destinatario della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, ai sensi dell'art. 55 del CCNL.

Tale organizzazione del servizio risponde positivamente all'obiettivo datosi dall'istituzione scolastica di maggiore efficienza ed efficacia dei servizi offerti alla popolazione scolastica.

Eventuali articolazioni di orario, diverse da quello ordinario, saranno concordate preventivamente dal Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi e la RSU, all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 24 – Banca delle ore

1. E' introdotto un conto personale di ogni dipendente personale ATA, denominato banca delle ore, dove si dovranno accreditare tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale.

Saranno accreditati:

- Tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsto dal presente Contratto Integrativo e dalla contrattazione nazionale;
- Tutti i periodi concessi dall'amministrazione per garantire l'effettuazione del servizio (pulizia, sorveglianza) in particolari situazioni di necessità;
- Tutte le ore di formazione previste dal CCNL 18.01.2024, effettuate fuori orario di servizio.

2. *Saranno addebitati:*

- Recuperi di permessi brevi (non più della metà delle ore di servizio giornaliero previste);
- Recuperi chiusura nei prefestivi e nei mesi estivi;
- Prelievi per esigenze personali.

PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 25 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1. Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:

- Le comunicazioni di servizio vengono effettuate di norma in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 17,00.

- La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà rispettando le medesime regole;
- È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

TITOLO IV - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Art. 26 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

a) La RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. La funzione è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro art.58.
b) Qualora all'interno della RSU nessun lavoratore sia disponibile ad assumere l'incarico di RLS, sarà l'Assemblea del Personale, convocata dalla stessa RSU, che provvederà alla nomina.
c) Il RLS, dando preventiva comunicazione al DS, ha diritto di accesso ai locali dell'istituto, anche durante le ore di lavoro, salvaguardando per quanto possibile le attività di docenza e scolastiche.
d) Il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente per tutti gli aspetti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo Unico salute e sicurezza", in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi, alla programmazione e verifica della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'organizzazione della formazione.
e) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
f) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 27- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

5. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 anche tramite accordi o convenzioni con gli Enti Locali proprietari dell'edificio scolastico.
6. L'ASPP è designato dal Dirigente qualora sussistano le condizioni di personale interno con competenze professionali e in subordine alla disponibilità individuale. L'ASPP potrà partecipare alla formazione prevista dal D.Lgs. 81

Art. 28 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
   - coordinatore dell'emergenza
   - addetti al primo soccorso
   - addetti antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 29 - Formazione di base

1. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ata dovrà periodicamente seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il rilascio di un attestato di partecipazione.

Art. 30 – Vigilanza

1. Nel caso in cui gli alunni dovessero essere suddivisi in altre classi, per assenza di un docente e per la contestuale mancanza di personale per la vigilanza, in attesa di provvedere con la sostituzione, devono comunque permanere le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (capienza aula, cubatura aria, agibilità vie di fuga, ecc.);

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

2. La suddivisione degli alunni in classi diverse è possibile solo a fronte di una specifica disposizione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
3. Il personale ausiliario non può ad alcun titolo sostituire per supplenza il personale docente limitandosi ai doveri di sorveglianza nei limiti previsti dal CCNL (Tabella A-Profili di area).

TITOLO V - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'intero fondo di istituto, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) verrà liquidata tramite il cd. "Cedolino unico" a cura del SPT.

ART. 31 - ***Oggetto, Limiti e durata dell'accordo***

Il presente accordo riguarda le materie di contrattazione decentrata di Istituto relativamente a:

- Impiego delle risorse finanziarie riferite al Fondo dell'Istituzione Scolastica e ad ogni altra risorsa pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o altri benefici di carattere economico al personale in servizio presso l'Istituto stesso.
- Misure dei compensi spettanti al personale docente individuato dal Collegio dei docenti quale titolare delle Funzioni strumentali individuate dal Collegio stesso per l'a.s. 2024/25, secondo le disposizioni dell'art. 33 del C.C.N.L. 29/11/2007;
- Criteri, modalità e compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al Personale A.T.A. che, nell'ambito di ciascun profilo professionale, comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità, rischio o disagio.
- Il presente accordo ha validità per l'a.s. 2024/25.
- Tutte le cifre riportate nel presente contratto di Istituto sono importi **lordo dipendente**.

ART. 32 - ***Calcolo delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica***

Le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2023/24, comunicati dal MIUR con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

SI VEDA ALLEGATO 1.

FIS a.s. 2024/20225	**€ 44.371,20**
Risorse per la valorizzazione del personale scolastico a.s. 2024/2025	**€ 11.387,54**

Le risorse per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

ART. 33 - ***Compensi "particolari".***

Il D.S. e le RSU di Istituto convengono che con la definizione "compensi particolari" si intendono quelli destinati ad attività che riguardano l'organizzazione e in generale la funzionalità dell'intera istituzione scolastica; pertanto non vengono classificati in base alla tipologia del personale e vengono detratti dal totale del F.I.S. prima di procedere alla suddivisione delle quote tra personale Docente e ATA.

SI VEDA ALLEGATO 1.

Il D.S. e le RSU di Istituto concordano inoltre di detrarre dal totale del F.I.S. prima della suddivisione delle quote tra personale Docente e ATA i seguenti compensi:

- Indennità di Direzione al DSGA comprensiva della quota per la sostituzione del DSGA, che ammonta ad € 4.886,10 annui.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

- Compensi per collaboratori del Dirigente Scolastico che ammontano ad € 6.400,00 annui.

La disponibilità rimanente del FIS, pari ad **€ 33.085,19** è ripartita tra Personale Docente e ATA pertanto:

FIS	**35.237,28**		
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	9.133,92		
COMPENSO DSGA	-4.886,10		
COLL. DS	-6.400,00		
	33.085,10		
		DOCENTI (75%)	**ATA (25%)**
	33.085,19	24.813,83	8.271,28
PRELIEVO DA VAL. PER INCREMENTO FIS DOCENTI		**904,67**	
SUDDIVISIONE FIS 2024-2025 TOTALE		**25.718,50**	**8271,28**

La disponibilità di RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO, pari a € **11.387,54** viene ripartita tra il personale (75% docenti e 25% personale ATA) come segue:

		DOCENTI (75%)	**ATA (25%)**
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO (75% docenti e 25% ATA)	11.387,54	8.540,66	2.846,89
ECONOMIE VALORIZZAZIONE 2024-2025		,00	,00
PRELIEVO DA VAL. PER INCREMENTO FIS DOCENTI		**-904,67**	
TOTALE PARZIALE		**7.116,33**	**2.846,89**

Le risorse per la Valorizzazione del Personale Docente sono state decurtate di € **904,67** per incrementare le risorse destinate alla remunerazione di incarichi e progetti; le risorse per la Valorizzazione del Personale ATA sono state interamente a disposizione.

ART. 34 - Economie Anni precedenti
Le risorse finanziarie derivanti dalle economie degli anni precedenti risultano essere in totale € **9.133,92**. Le suddette economie possono essere utilizzate senza il vincolo originario di destinazione, verranno utilizzate per finanziare la progettazione approvata dal Collegio Docenti e per retribuire le attività del Personale Ata.

SI VEDA ALLEGATO 1.

ART. 35 Utilizzazione del F.I.S.

1. Le attività aggiuntive saranno assegnate al personale Docente e ATA secondo i seguenti criteri:
   - Disponibilità individuale;
   - Esperienze formative e/o professionali specifiche.
2. Le attività aggiuntive forfettarie saranno riparametrate in base ad eventuali assenze del personale incaricato. Qualora le attività fossero svolte da personale assunto a tempo determinato in sostituzione del titolare assente, per il periodo di assenza sarà retribuito il supplente. Qualora l'assenza non incida sullo svolgimento dell'attività (es. assenza anche continuativa per un periodo non superiore a 15 giorni, o durante periodi in cui non siano programmate attività aggiuntive retribuite in modo forfettario), l'incaricato sarà retribuito con l'intera somma forfettaria.
3. Le attività aggiuntive retribuite con compenso orario saranno liquidate secondo il numero di ore effettivamente accertate e rendicontate.

ART. 36 - ***Criteri per l'impiego delle risorse destinate al personale docente***

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

Il Fondo è destinato a retribuire le prestazioni aggiuntive del personale docente per la realizzazione del PTOF e della progettazione approvata nel Collegio dei docenti, finalizzata all'organizzazione dell'attività didattica ed amministrativa, in base al seguente ordine di priorità:

a) le **ore aggiuntive di insegnamento** prestate dal personale docente, a fronte dei progetti deliberati nel PTOF;
b) i **compensi forfettari** per attività di funzionamento e/o incarichi particolari del personale docente, le attività di carattere logistico e quelle funzionali all'organizzazione didattica;
c**) le ore aggiuntive funzionali all'insegnamento** prestate dal personale docente, a fronte dei progetti deliberati nel PTOF e nel Piano delle attività.

ART. 37 - ***Misure dei compensi per il personale docente***
Per ogni attività o progetto in cui viene impiegato il personale docente vengono determinati compensi orari ai sensi della Tab. E 1.6 del CCNL 18/01/2024. I **compensi forfetari** sono previsti per **retribuire le figure di funzionamento: i collaboratori, i referenti di plesso, i referenti disciplinari.**
Sono a carico delle risorse del F.I.S. i singoli progetti e attività legate al funzionamento approvati dal Collegio dei docenti.

SI VEDA ALLEGATO 2

ART. 38 - Progetti aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica.
Le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica ammontano a **€ 0,00** lordo dipendente a cui vengono aggiunte le economie dell'anno precedente (€ 0,00), suddette risorse vengono utilizzate per finanziare i seguenti progetti.

SI VEDA ALLEGATO 3

ART. 39 - ***Misure dei compensi per le attività del Personale A.T.A.***
1- Il F.I.S. destinato a retribuire le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. è impiegato secondo i seguenti criteri:
a I compensi forfetari per attività svolte in progetti, intensificando l'attività lavorativa, sono calcolati in rapporto al reale impegno richiesto, quantificato sia in ordine al numero di ore necessarie sia in ordine all'impegno, alla preparazione, al grado di autonomia richiesti.
b I compensi forfetari saranno suddivisi in rapporto al prevedibile disagio che comporta una articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella ordinaria e, quindi, sarà riferita, su base settimanale, a:
- prestazione di servizio in sedi diverse dalla propria

2- Visto che l'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che "*le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione*", le risorse per retribuire la valorizzazione del personale scolastico vengono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

SI VEDA ALLEGATO 4

COMPENSI ATA			
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - INTENSIFICAZIONE			
AMBITI	**UNITA'**	**ORE TOTALI**	**COMPENSI**
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione (CS)	8	Forf.	€ 2.360,00
Supporto agli alunni infanzia - intensificazione (CS)	7	Forf.	€ 2.065,00
Flessibilità oraria connessa alle attività del PTOF - intensificazione	4	Forf.	€ 1.045,00
Supporto alla segreteria per gestione forniture (CS)	4	Forf.	€ 300,00
Attività di coordinamento ufficio (AA)	3	Forf.	€ 1.830,00
Supporto Area Alunni (AA)	1	Forf.	€ 300,00
Attività di collaborazione con DSGA	1	Forf.	€ 350,00
TOTALE			€ 8.250,00
ECONOMIE			€ 21,27

ART. 40 - ***Utilizzo delle economie***
Ogni eventuale risorsa derivante da minori impegni rispetto alla previsione (personale docente e ATA), resterà vincolata alla tipologia di assegnazione fondi al personale per l'anno scolastico 2025/2026.

Misure dei compensi per le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa di cui all'art.33 del C.C.N.L. 29/11/2007 e per le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti – art. 30 CCNL e per ore progetti forte processo immigratorio art 9, comma 2 lett d. CCNL 2005/09

ART. 41

1 Per la determinazione delle funzioni strumentali ci si attiene a quanto riportato dell'Intesa del 26/11/13. Le risorse individuate in **€ 3.806,33** lordo dipendente sono utilizzate per compensare le Funzioni Strumentali, individuate in numero e tipologia dal Collegio dei docenti.

SI VEDA ALLEGATO 3

ART. 42 – Altri finanziamenti ministeriali

Incarichi Specifici del Personale ATA ***(allegato 3)***	***€ 2.655,31***
Totale impegno ore eccedenti ***(allegato 4)***	***€ 5.320,98***
Totale ore eccedenti per la pratica sportiva ***(allegato 2)***	***€ 1.480,62***

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

Criteri e misure compensi per il conferimento di Incarichi specifici al Personale A.T.A. nell' a.s. 2024/2025

ART. 43

Per la determinazione degli incarichi specifici ci si attiene a quanto comunicato con l'Accordo Nazionale MIUR e OO.SS. del 18 maggio 2010.

A Il presente articolo intende definire i criteri e le modalità di attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA, di cui all'Accordo Nazionale MIUR e OO.SS. del 18 maggio 2010.

B Il personale interessato agli incarichi è tutto il personale ATA in servizio nell'Istituto, sia a tempo indeterminato che a Tempo determinato, anche con rapporto di lavoro part-time, se la tipologia dell'incarico è compatibile con il rapporto di lavoro.

C Gli incarichi saranno conferiti, come disposto dall'accordo Nazionale MIUR e OO.SS. del 18 maggio 2010, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali.

D Gli incarichi comportano l'assunzione di compiti comportanti particolari responsabilità, rischio o disagio, ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati nel PTOF e nel Piano annuale delle attività.

E Per quanto riguarda i Collaboratori scolastici, essi verranno prioritariamente finalizzati all'assistenza alla persona, ed in particolare alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia; Sostituzione di colleghi assenti e reperibilità all'ultimo minuto

F Per quanto riguarda gli Assistenti amministrativi, i criteri in base ai quali sono **individuati** gli incarichi specifici sono i seguenti:
. Maggiori carichi di lavoro
. Maggiori responsabilità
. Assunzione di compiti connessi all'Autonomia/decentramento
. Disponibilità allo scambio di mansioni e ad operare in ambiti di lavoro diversi dal proprio
. Maggiori rapporti con l'utenza
. Gestione del PTOF

G Gli incarichi devono essere collocati nell'ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell'area di appartenenza e possono essere svolti sia in orario di servizio, con intensificazione del lavoro, sia in orario aggiuntivo.

H Le risorse, quantificate in base all'Art. 3 del più volte citato Accordo del 18 maggio 2010, sono determinati in € 2044,02 lordo dipendente e sono così suddivise:

SI VEDA ALLEGATO 4

INCARICHI SPECIFICI ATA			
PERS.	**INCARICO**	**N. ORE**	**COMPENSO**
AA	Passweb;	Forf.	€ 232,00
AA	Formazione collega	Forf.	€ 332,00
AA	Archivio	Forf.	€ 232,00
CS	Posta	Forf.	€ 192,00
CS	Assistenza alunni infanzia	Forf.	€ 1.344,00
CS	Assistenza alunni disabili	Forf.	€ 96,00
TOTALE			€ 2.652,00
ECONOMIE			€ 3,31

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Interpretazione autentica
In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 45 – Parere dei revisori dei conti
Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.

Art. 46 – Clausola di salvaguardia finanziaria
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza/economia del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente convoca la parte sindacale per rinegoziare il fondo d'istituto.

Art.47 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA

1. Disponibilità a sostituzione dei colleghi in plessi diversi da quello di assegnazione;
2. Disponibilità individuale alla collaborazione fattiva con gli Uffici e il restante personale;
3. Capacità di iniziativa personale nella risoluzione dei problemi;
4. Gestione positiva delle relazioni e dei conflitti;
5. Coinvolgimento fattivo nella soluzione di situazioni emergenziali;
6. Disponibilità a sostituire i colleghi in altro plesso;

Art. 48 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al disposto del CCNL, Comparto di Istruzione e Ricerca, con il quale il presente Contratto integrativo è coerente; si rinvia integralmente alle parti ad essa demandate, norme imperative e/o non incluse nelle materie di contrattazione.

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico: Enrico Bertoli _____

PARTE SINDACALE
RSU

Silvia Veronesi _____

Patrizia Pichierri _____

Carla Renzi _____

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore Anno scolastico 2024 – 2025 RISORSE DISPONIBILI	
FIS	35.237,28
Economie anni precedenti	9.133,92
Disponibilità AS 2024-2025	44.371,20
Indennità di direzione DSGA parte variabile	4.378,50
Indennità di sostituzione DSGA	507,60
Collaboratore DS	3.200,00
Collaboratore DS	3.200,00
Disponibilità FIS	**33.085,10**
Quota valorizzazione personale docente	0,00
TOTALE Disponibilità contrattazione	**33.085,10**
VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	11.387,54
Economie valorizzazione del merito personale scolastico	0,00
Disponibilità valorizzazione del merito personale scolastico	11.387,54
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTE	34.214,73
Economie valorizzazione professionalità docente	0,00
Disponibilità valorizzazione professionalità docente	34.214,73
FUNZIONI STRUMENTALI	3.806,33
Economie	0,00
TOTALE Funzioni strumentali	3.806,33
INCARICHI AGGIUNTIVI ATA	2.655,31
Economie	0,00
TOTALE Incarichi specifici	2.655,31
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.330,55
Economie	2.990,43
TOTALE Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	5.320,98
ORE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED. FISICA	704,93
Economie	0,00
TOTALE Ore eccedenti pratica sportiva	704,93
AREE A RISCHIO	0,00
Economie	0,00
TOTALE Aree a rischio	0,00

DISPONIBILITÀ FIS DOCENTI	75,00%	**€ 24.813,83**
DISPONIBILITÀ FIS ATA	25,00%	**€ 8.271,28**

DISPONIBILITÀ VALORIZZAZIONE DOCENTI	75,00%	**€ 8.540,66**
DISPONIBILITÀ VALORIZZAZIONE ATA	25,00%	**€ 2.846,89**

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore
Anno scolastico 2024 – 2025
PROGETTI

PLESSI	PROGETTI	ORE FUNZIONALI	ORE DOCENZA
PROGETTI COMUNI	AAA QUESTIONE DI CODING	20	0
	ALFABETIZZAZIONE	5	30
	IL LETTORE RAMPANTE	20	0
	EUROPE: CLIL & E-TWINNING	36	0
	CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	187	5
PROGETTI INFANZIA	ED. MOTORIA INFANZIA	0	39
	MUSICA GIOCANDO	0	0
PROGETTI PRIMARIA	IO COLTIVO	20	0
	PEDIBUS	4	0
	ROTTA VERSO IL SUONO	2	6
	ITALIANO CLASSI APERTE	4	0
PROGETTI SECONDARIA	EUROPE: YOUTH 4 IMPACT	20	0
	PROGETTI SPORTIVI	0	0
	PROGETTI ALUNNI FRAGILI	0	6
	CSS	0	0
	ALLENAMENTO CONDIVISO	1	0
TOTALE		**319**	**86**
		€ 6.140,75	**€ 3.311,00**
		€ 9.451,75	

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore
Anno scolastico 2024 – 2025
FUNZIONI STRUMENTALI

	DOCENTI	AREA	COMPENSO
1	Giacomo Di Matteo	AUTOVALUTAZIONE – INVALSI	€ 901,50
2	Silvia Mastrocola	ALUNNI CON DISABILITÀ	€ 1.001,50
3	Maria Paola Cirelli	ALUNNI CON BES	€ 1.001,50
4	Francesca Bragaglia	PTOF – RAV	€ 901,50
TOTALE			**€ 3.806,00**
DISPONIBILITÀ FS			**€ 3.806,33**
RESIDUO			**€ 0,33**

P.P.

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore
Anno scolastico 2024 – 2025
INCARICHI AGGREGATI

N.	INCARICHI		COMPENSO		NOTE
1	COORDINATORI DI PLESSO	INFANZIA NIGRISOLI	forfettario	500,00	
2		VICE INFANZIA NIGRISOLI	forfettario	200,00	
3		INFANZIA PIVANTI	forfettario	450,00	
4		PRIMARIA MONTESSORI	forfettario	1.000,00	
5		SECONDARIA CAVALLARI	forfettario	900,00	
6	REFERENTI	BULLISMO & CYBERBULLISMO	20	385,00	
8		SITO WEB	30	577,50	
9		ANIMATORE DIGITALE	30	577,50	
10		ORIENTAMENTO	20	577,50	
11		EDUCAZIONE CIVICA	10	250,25	
12		ORARIO PRIMARIA	30	577,50	
13		ORARIO SECONDARIA	30	577,50	
14		EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA	10	192,50	
15		SOSTEGNO SECONDARIA	15	288,75	
16		INFANZIA	forfettario	300,00	
17		MENSA	12	308,00	4 docenti 4h
18	COORDINATORI	CDC SECONDARIA CLASSI I e II	140	2.695,00	7 classi 20h
19		CDC SECONDARIA III	100	1.925,00	4 classi 25h
20		DIPARTIMENTI	40	770,00	5 docenti 5h
21	VICE	CDC SECONDARIA	33	635,25	11 classi 3h
22	COMMISSIONI	REGOLAMENTO ISTITUTO	60	1.155,00	6 docenti 6h
23		TEAM BULLISMO	10	192,50	2 docenti 5h
24		FESTA DI FINE ANNO	64	1.232,00	8 docenti 8h
TOTALE			**654**	**€ 16.266,75**	

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore
Anno scolastico 2024 – 2025
INCARICHI ATA

COLLABORATORI SCOLASTICI

INCARICHI FIS	INCARICHI SPEC.	COMPENSO FIS	COMPENSO INC. SPE.
Supporto agli alunni infanzia - intensificazione - Supporto alla segreteria per gestione forniture	supporto alunni	€ 370,00	€ 224,00
Supporto agli alunni infanzia - intensificazione	supporto alunni	€ 295,00	€ 224,00
Supporto agli alunni infanzia - intensificazione - Supporto alla segreteria per gestione forniture	supporto alunni	€ 370,00	€ 224,00
Supporto agli alunni infanzia - intensificazione	supporto alunni	€ 295,00	€ 224,00
Supporto agli alunni infanzia e alunni disabili - intensificazione	supporto alunni	€ 295,00	€ 224,00
Supporto agli alunni infanzia - scavalco- intensificazione	supporto alunni	€ 295,00	€ 224,00
Supporto agli alunni infanzia e alunni disabili - intensificazione	supporto alunni	€ 295,00	€ 224,00
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione	posta	€ 295,00	€ 96,00
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione		€ 295,00	
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione		€ 295,00	
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione	posta	€ 295,00	€ 96,00
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione - Supporto alla segreteria per gestione forniture -		€ 370,00	
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione		€ 295,00	
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione		€ 295,00	
Complessità CC.SS. Disponibilità sostituzione colleghi - intensificazione		€ 295,00	
Flessibilita' oraria connessa alle attività del PTOF - intensificazione -Supporto alla segreteria per gestione forniture		€ 370,00	art.7
Flessibilita' oraria connessa alle attività del PTOF - intensificazione	supporto alunni disabil	€ 295,00	€ 96,00
Flessibilita' oraria connessa alle attività del PTOF - intensificazione		€ 160,00	
Flessibilita' oraria connessa alle attività del PTOF - intensificazione		€ 295,00	
		€ 5.770,00	€ 1.856,00
		€ 5.789,89	€ 1.858,72

			CS (70%)	AA (30%)
FIS 24/25		8.271,28 €		
ECONOMIE FIS		- €	- €	
TOTALE FIS ATA 24/25		**€ 8.271,28**	5.789,89 €	2.481,38 €
			CS (50%)	AA (50%)
INCREMENTO FIS CON FONDO VALORIZZAZIONE		**2.846,89 €**	1.423,44 €	1.423,44 €
TOTALE FIS DA DISTRIBUIRE		**€ 11.118,16**	7.213,34 €	3.904,83 €
			CS (70%)	AA (30%)
INC. SPEC. ATA		**€ 2.655,31**	1.858,72 €	796,59 €

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

INCARICHI FIS	INCARICHI SPEC.	COMPENSO FIS	COMPENSO INC. SPE.	SOSTITUZIONE DSGA	TOTALI
Attività di coordinamento ufficio alunni	Formazione collega	€ 610,00	€ 332,00		€ 942,00
Attività di coordinamentotra uffici	Archivio	€ 610,00	€ 232,00		€ 842,00
Gestione ufficio personale	Passweb	€ 610,00	€ 232,00		€ 842,00
Supporto Area Alunni		€ 300,00			€ 300,00
Attività di collaborazione con DSGA		€ 350,00		€ 507,60	€ 857,60
		€ 2.480,00	€ 796,00	€ 498,56	
		2.481,38 €	796,59 €		

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore Anno scolastico 2024 – 2025 VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE SCOLASTICO – DOCENTI	
TOTALE PROGETTI	€ 9.451,75
TOTALE INCARICHI	€ 16.266,75
INCARICHI + PROGETTI	€ 25.718,50
DISPONIBILITÀ FIS DOCENTI	€ 24.813,83
AVANZO/DISAVANZO	-€ 904,67
VALORIZZAZIONE DOCENTI	€ 8.540,66
RESIDUO	€ 7.635,98

IC "F. Bernagozzi" Portomaggiore Anno scolastico 2024 – 2025 VALORIZZAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTI	
VALORIZZAZIONE DOCENTI	€ 34.214,73

FEIC824002 - AETWXC7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007743 - 03/07/2025 - II.10 - U